

**DIRETTIVA 1999/3/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

del 22 febbraio 1999

**che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con  
radiazioni ionizzanti**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica  
europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (<sup>1</sup>),

visto il parere del Comitato economico e sociale (<sup>2</sup>),

deliberando in conformità della procedura di cui all'arti-  
colo 189 B del trattato (<sup>3</sup>), visto il progetto comune appro-  
vato il 9 dicembre 1998 dal Comitato di conciliazione,

considerando che l'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della diret-  
tiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  
del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legi-  
slazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i  
loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (<sup>4</sup>), (in  
proseguo: direttiva quadro) prevede l'adozione di un  
elenco di prodotti alimentari che, ad esclusione di tutti gli  
altri, possono essere trattati con radiazioni ionizzanti; che  
detto elenco è elaborato gradualmente;

considerando che le erbe aromatiche essiccate, le spezie e  
i condimenti vegetali sono frequentemente contaminati  
e/o infestati da organismi e loro metaboliti nocivi per la  
salute pubblica;

considerando che tale contaminazione e/o infestazione  
non può essere trattata con fumiganti quale l'ossido di  
etilene a causa della potenziale tossicità dei loro residui;

considerando che l'impiego di radiazioni ionizzanti costi-  
tuisce un mezzo efficace per sostituire le suddette  
sostanze;

considerando che detto trattamento è stato accettato dal  
Comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che detto trattamento è nell'interesse della  
protezione dalla sanità pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

1. Fatto salvo l'elenco positivo comunitario che deve  
essere stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3,  
secondo comma della direttiva quadro, la presente diret-

(<sup>1</sup>) GU C 336 del 30. 12. 1988, pag. 7 e GU C 303 del 2. 12.  
1989, pag. 15.

(<sup>2</sup>) GU C 194 del 31. 7. 1989, pag. 14.

(<sup>3</sup>) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1989 (GU C  
291 del 20. 11. 1989, pag. 58), posizione comune del Consi-  
glio del 27 ottobre 1997 (GU C 389 del 22. 12. 1997, pag. 47)  
e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU  
C 80 del 16. 3. 1998, pag. 133). Decisione del Consiglio del  
25 gennaio 1999. Decisione del Parlamento europeo del 28  
gennaio 1999.

(<sup>4</sup>) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.

tiva stabilisce un primo elenco comunitario degli alimenti  
e degli ingredienti alimentari (in prosieguo: prodotti  
alimentari) che possono essere trattati con radiazioni  
ionizzanti nonché le dosi massime autorizzate per il  
raggiungimento dello scopo ricercato.

2. Il trattamento dei prodotti in questione con radia-  
zioni ionizzanti è consentito solo in conformità del  
disposto della direttiva quadro. In particolare le procedure  
di controllo sono impiegate in conformità dell'articolo 7,  
paragrafo 3 della direttiva quadro.

3. I prodotti alimentari che possono essere trattati con  
radiazioni ionizzanti e la dose globale media (massima)  
cui possono essere sottoposti sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire  
la commercializzazione di prodotti alimentari irradiati in  
conformità delle disposizioni generali della direttiva  
quadro e delle disposizioni della presente direttiva a  
motivo dell'irradiazione cui sono stato sottoposti.

*Articolo 3*

Gli eventuali emendamenti della presente direttiva sono  
effettuati in conformità della procedura istituita dall'arti-  
colo 100 A del trattato.

*Articolo 4*

Gli Stati membri attuano le rispettive disposizioni legisla-  
tive, regolamentari e amministrative per conformarsi alla  
presente direttiva, in modo da consentire la commercializ-  
zazione e l'impiego dei prodotti alimentari irradiati  
conformi alla presente direttiva entro il 20 settembre  
2000.

Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni,  
esse contengono un riferimento alla presente direttiva o  
sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della  
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento  
sono decise dagli Stati membri.